CAMERA DEI DEPUTATI N. 1735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, LONGONI, ARMAROLI, MATTARELLI GINO, PATRINI, ZUGNO, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, CANESTRARI, FORNALE, FUSARO, DALL'ARMELLINA, MIOTTI CARLI AMALIA, COLLESELLI, ARMANI, DE MARZI FERNANDO, PREARO, RADI, GUERRINI GIORGIO, LANDI, MACCHIAVELLI, DI NARDO, DI PIAZZA, SERVADEI, DI VAGNO, FORTUNA, DI PRIMIO, SCRICCIOLO, ABATE, DELLA BRIOTTA, MUSSA IVALDI VERCELLI, BALDANI GUERRA, USVARDI, BRANDI, NAPOLI, AMADEI GIUSEPPE, AMADEO ALDO, AMATUCCI, AMODIO, AZZARO, BALDI CARLO, BASSI, BELCI, BERLOFFA, BONAITI, BOTTARI, BREGANZE, BUZZETTI, CAIAZZA, COCCO MARIA, D'AMATO, DE PONTI, DI GIANNANTONIO, ELKAN, FRANZO, GASCO, GHIO, GIGLIA, GUERRIERI, GULLOTTI, HELFER, IMPERIALE, IOZZELLI, MANCINI ANTONIO, MARTINO EDOARDO, MICHELI, NUCCI, PALA, PUCCI ERNESTO, RINALDI, SAMMARTINO, SANGALLI, SORGI, STELLA, TANTALO, VALIANTE, VILLA

Presentata il 15 ottobre 1964

Modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990 e 9 febbraio 1963, n. 152

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, rispondeva a un effettivo bisogno di questa categoria di professionisti.

La Cassa predetta ha finora erogato soltanto prestazioni assistenziali poiché, per i prudenti criteri con i quali fu imposta la gestione previdenziale, l'erogazione delle pensioni doveva aver inizio non prima del 7 gennaio 1966, cioè dopo che fosse trascorso un congruo periodo di esperienza.

E infatti in questi nove anni di applicazione pratica delle norme in materia di iscrizione e contribuzione, di esperienza maturata e studiata anche presso Enti previdenziali di altre categorie di liberi professionisti, si sono poste in luce talune necessità di perfezionamento dello schema previdenziale originario, anche al fine di tener conto delle mutate condizioni di carattere generale. Tutto ciò allo scopo di conferire alla Cassa una struttura giuridica e tecnica per quanto possibile snella ed efficace, pienamente rispondente agli interessi della categoria e a quelli generali nel quadro di un moderno sistema previdenziale.

Per corrispondere a queste esigenze, per adeguare tempestivamente l'ordinamento della Cassa ai suoi scopi istituzionali, è stato elaborato il presente progetto di legge, inteso nello spirito sopra delineato.

Per motivi di chiarezza e di semplicità, per evitare il sovrapporsi di modificazioni che troppo spesso mettono a dura prova le capa-

cità di comprensione dei soggetti interessati, con la proposta di legge che si presenta alla approvazione della Camera si intende sostituire il contenuto della legge 24 ottobre 1955, n. 990, mediante un organico complesso di norme, suddivise in 23 articoli raggruppati in 5 titoli.

Il « Titolo I », composto degli articoli 1 e 2, tratta degli iscritti e degli scopi della Cassa.

L'articolo 1 amplia l'obbligo di iscrizione alla Cassa, estendendolo a tutti i professionisti iscritti negli albi professionali dei geometri.

Questo criterio consente di applicare a tutta intera la categoria professionale il principio della mutualità, ed ha inoltre il grande vantaggio di evitare il sorgere di questioni riguardanti professionisti che si trovano al margine delle condizioni stabilite quando l'obbligo di iscrizione non è generale, ma dipende appunto da certe condizioni.

L'esperienza di consimili casse pensioni per categorie di professionisti ha rivelato infatti molteplici inconvenienti nel caso di iscrizioni parziali.

L'articolo 2 tratta degli scopi della Cassa e precisa l'autorità cui spetta il controllo e la vigilanza sulla Cassa medesima.

Il « Titolo II » della proposta, comprendente gli articoli da 3 a 11, tratta degli organi della Cassa e riproduce, con qualche perfezionamento in forma, le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 15 della vigente legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa.

Il « Titolo III », comprendente gli articoli da 12 a 17, regola i trattamenti previdenziali e assistenziali e i correlativi contributi.

A questo proposito si osserva che il presente progetto di legge, rispetto al testo della legge precedente, è stato sfrondato delle norme di mero carattere esecutivo. Ciò per evitare di mescolare alla legge disposizioni da rinviare invece al regolamento di attuazione. L'esperienza della Cassa, e quella di consimili Enti previdenziali, suggerisce di assegnare nella proposta di legge le direttive della attività previdenziale e assistenziale della Cassa stessa, rinviando ad un regolamento di attuazione da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, la compiuta disciplina del trattamento previdenziale di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per quanto riguarda gli altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, affidati alla Cassa per una compiuta tutela degli iscritti, la loro istituzione è lasciata alla democratica iniziativa della categoria. Di conseguenza, la relativa disciplina è rimandata ai rispettivi regolamenti che verranno deliberati dall'organo rappresentativamente eletto dalla categoria medesima.

Passando all'esame dei singoli articoli si nota che l'articolo 12 indica le prestazioni a carico del trattamento previdenziale obbligatorio d'invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'articolo 13 fornisce le direttive del trattamento previdenziale obbligatorio di malattia e infortunio.

L'articolo 14 considera i contributi individuali a carico degli iscritti, in relazione con le prestazioni erogate dai trattamenti previdenziali precedentemente esaminati.

L'articolo 15 stabilisce una norma importante: poiché l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i geometri, gli iscritti soggetti ad un rapporto di lavoro dovranno contribuire a due trattamenti previdenziali d'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Al fine di rendere in ogni caso sopportabile il carico contributivo è riconosciuto, all'iscritto che trovasi nelle condizioni sopra indicate, il diritto di domandare la riduzione alla metà del contributo individuale obbligatorio per il trattamento previdenziale di invalidità, vecchiaia e superstiti; nel caso di esercizio di questa facoltà, i diritti riducibili e l'ammontare delle prestazioni saranno diminuiti in una misura che sarà stabilita dal regolamento, sulla base di acconce valutazioni tecniche.

Poiché l'assicurazione malattia è una assicurazione di risarcimento, l'appartenenza di un geometra ad altro sistema obbligatorio di assicurazione o assistenza malattia comporta la non iscrizione al trattamento di malattia della Cassa, poiché non è socialmente equo un doppio risarcimento dell'evento dannoso.

L'articolo 16 fissa alcune modalità operanti nei riguardi dei contributi affluenti alla Cassa.

L'articolo 17 disciplina a grandi linee il trattamento di assistenza generica a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa.

Segue il « Titolo IV » che, negli articoli da 18 a 20, detta norme per la gestione finanziaria.

L'articolo 18 stabilisce la destinazione del contributo per marche (le cosiddettte « marche Giotto ») istitutito con la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e modificato con la legge 9 febbraio 1963, n. 152. L'articolo 18 dispone che una volta coperte alcune voci in uscita (spese per assistenza generica e per la gestione della Cassa) con il gettito delle marche, l'eventuale residuo sia per metà destinato a favore degli iscritti che nell'esercizio hanno contribuito,

con i loro versamenti, a formare il gettito stesso. L'altra metà costituisce entrata ordinaria generica della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'articolo 19 riporta norme sugli investimenti patrimoniali della Cassa. Queste hanno carattere ormai stabile per gli Enti pubblici.

L'articolo 20 detta norme sull'esercizio finanziario della Cassa, che sono pure ben generalizzate per gli Enti pubblici.

La proposta di legge si chiude con il « Titolo V », che riporta norme generali negli articoli 21, 22 e 23.

L'articolo 21 istituisce il ricorso amministrativo obbligatorio al Consiglio di amministrazione, avverso provvedimenti della Giunta esecutiva della Cassa. È stato espresso qualche dubbio sulla validità costituzionale del ricorso amministrativo obbligatorio, ma per superare ogni perplessità è stato sufficiente stabilire la sospensione dei termini prescrittivi e togliere così, in concreto, qualsiasi lesione all'interesse del ricorrente. Per quanto riguarda in particolare le casse di previdenza, si osserva che l'istituto del ricorso amministrativo è utilissimo poiché sottomette all'attenzione dell'organo amministratore un problema che, bene spesso, è risolto a favore dell'iscritto solo che le norme giuridiche lo consentano. L'istituto del ricorso risparmia quindi, in realtà, spese e fastidi sia agli iscritti che alla amministrazione della Cassa ed esercita, almeno nel particolare campo in discorso, azione decisamente positiva.

L'articolo 22 conferisce alla Cassa quei privilegi fiscali corrispondenti alle sue finalità e, soprattutto, alle modeste possibilità economiche e finanziarie della categoria da essa assistita.

L'articolo 23 detta norme riguardanti il regolamento di attuazione e le varie decorrenze. Abroga inoltre le disposizioni che risultano superate e in contrasto con le norme della nuova legge.

Onorevoli colleghi, con questa proposta, che assorbe anche la precedente modificazione alla legge istitutiva, apportata con la legge 9 febbraio 1963, n. 152, s'intende dare una compiuta ed aggiornata sistemazione giuridica e tecnica alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, che si è dimostrata di indiscussa utilità alla vasta categoria di professionisti. Ci lusinghiamo perciò che la Camera, consapevole che l'assetto normativo proposto darà maggiore impulso all'istituto, secondo i voti espressi dagli organi preposti alla sua amministrazione e dalla categoria interessata, voglia accordare con la richiesta sollecitudine il proprio consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.

DEGLI ISCRITTI E DEGLI SCOPI

ART. 1.

Sono obbligatoriamente iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, nel seguito denominata brevemente « Cassa », tutti gli iscritti negli albi professionali dei geometri.

ART. 2.

La Cassa gestisce trattamenti previdenziali ed assistenziali, continuativi e saltuari, obbligatori e facoltativi a favore degli iscritti e di loro familiari.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO II.

DEGLI ORGANI

ART. 3.

Sono organi della Cassa:

il Presidente;

il Comitato dei delegati;

il Consiglio di amministrazione;

la Giunta esecutiva;

il Collegio dei sindaci;

i Consigli dei Collegi professionali dei geometri.

ART. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

Il Presidente rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, nel caso di impedimento o di assenza è sostituito dal vice Presidente, che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti dei Collegi provinciali o circondariali dei geometri, in ragione di un rappresentante per ogni distretto di Corte d'appello, da eleggere con le norme contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 381.

I rappresentanti debbono essere iscritti alla Cassa, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti dimissionari, deceduti o optanti per altre cariche della Cassa sono sostituiti entro sessanta giorni, nell'ambito della circoscrizione della Corte d'appello, con le norme indicate nel primo comma del presente articolo.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le eventuali loro modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da componenti il Comitato dei delegati che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa, o dal Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Ciascun delegato ha diritto ad un numero di voti pari a quello degli iscritti che rappresenta.

Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie di cui al precedente articolo 5, punto *a*), le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

La maggioranza s'intende riferita ai voti rappresentanti tutti gli iscritti alla Cassa.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa, a norma del punto *c*) del precedente articolo 5.

Possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione anche i componenti del Comitato dei delegati, nel qual caso l'eletto, se accetta la nomina, cessa di far parte del Comitato stesso e viene sostituito a norma del precedente articolo 5.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, e comunque almeno la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente nella sede della Cassa.

Il Presidente convoca altresì il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio di amministrazione assente per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti mediante elezione dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

Nel caso di dimissioni contemporanee di almeno cinque membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 20;

b) stabilisce la misura dei contributi annui obbligatori a carico degli iscritti, in relazione con le prestazioni regolamentari dei diversi trattamenti previdenziali o assistenziali deliberate dal Comitato dei delegati;

c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

d) determina il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalla Cassa ed il relativo organico;

e) decide sui ricorsi amministrativi di cui nel successivo articolo 21;

f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

ART. 9.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

c) autorizza spese straordinarie e urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta;

d) liquida le prestazioni della Cassa.

ART. 10.

Il Collegio dei sindaci è costituito da cinque componenti designati:

due dal Comitato dei delegati, mediante votazione, fra gli iscritti alla Cassa esclusi i delegati stessi e i membri del Consiglio di amministrazione;

uno dal Ministro per la grazia e la giustizia;

uno dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale;

uno, che assumerà la presidenza del Collegio, dal Presidente della Corte dei conti.

Sono designati, uno per ciascuno degli organi predetti e con le stesse modalità, quattro sindaci supplenti.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; svolge le

sue funzioni a norma delle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

Il Comitato dei delegati, allo scpo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali della Cassa, può demandare ai Consigli dei Collegi professionali dei geometri, quali organi della Cassa, specifiche funzioni fissandone i compiti nei regolamenti.

TITOLO III.

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI E DEI CONTRIBUTI

ART. 12.

Il trattamento previdenziale obbligatorio di invalidità, vecchiaia e superstiti assicura le prestazioni seguenti:

a) pensione diretta, in casi di vecchiaia e in casi di invalidità comportante inabilità permanente all'esercizio della professione di geometra;

b) pensione a superstiti, in casi di morte dell'iscritto o del pensionato;

c) liquidazione in capitale, in casi di cancellazione dall'albo professionale prima di aver maturato il diritto alla pensione.

Le norme relative alle condizioni di conseguimento, alle modalità, alla misura e ai limiti delle suindicate prestazioni saranno stabilite nel regolamento di cui nel successivo articolo 23 e dovranno tener conto dei contributi, versati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, che risultino accreditati a favore dell'iscritto; l'età normale di pensionamento per vecchiaia è stabilita in 65 anni.

Con lo stesso regolamento sarà consentito, in prima attuazione della presente legge, il riscatto di anzianità contributive agli iscritti di età elevata, in relazione con l'età di iscrizione e di pensionamento per vecchiaia, che non abbiano già liquidato un trattamento previdenziale della Cassa ai termini del presente articolo o delle norme precedentemente in vigore.

La pensione diretta non potrà essere inferiore a lire quattrocentomila annue e la pensione a superstiti non potrà essere inferiore a lire duecentoquarantimila annue, salvo le

eventuali riduzioni stabilite nel regolamento per i pensionati che continuano ad essere iscritti negli albi professionali e salvo disposto nel terzo comma del successivo articolo 15.

ART. 13.

Il trattamento assistenziale obbligatorio di malattia assicura prestazioni dirette, o indirette, o miste, in casi di malattia o di infortunio degli iscritti e di familiari a loro carico, non assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione o assistenza malattia.

La corresponsione delle prestazioni del trattamento obbligatorio di malattia può essere affidata, in tutto o in parte, a Enti pubblici o privati, per mezzo di convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione e stipulate dal Presidente della Cassa.

Le modalità, la misura ed i limiti delle prestazioni del trattamento obbligatorio di malattia sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Comitato dei delegati; la misura del contributo annuo per il finanziamento del trattamento di malattia è corrispondentemente deliberata dal Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

Il contributo a carico di ciascun iscritto per il trattamento previdenziale obbligatorio di invalidità, vecchiaia o superstiti non potrà essere, per la durata di un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, superiore a lire sessantamila annue.

I regolamenti definiscono la nozione familiari a carico ai fini dei trattamenti previsti dalla presente legge.

ART. 15.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento dei contributi relativi a tutte le forme previdenziali e assistenziali gestite dalla Cassa.

L'obbligo predetto si estende ai pensionati iscritti a trattamenti obbligatori gestiti dalla Cassa, limitatamente ai contributi relativi ai singoli trattamenti cui i pensionati risultano iscritti.

Il titolare di pensione diretta della Cassa deve considerarsi iscritto:

1) al trattamento obbligatorio di malattia, salvo quanto disposto nel quinto comma del presente articolo;

2) al trattamento obbligatorio di invalidità, vecchiaia e superstiti, fino a cancellazione dall'albo professionale.

Gli iscritti soggetti a forme obbligatorie di assicurazione sociale analoghe a quelle gestite dalla Cassa possono chiedere la riduzione alla metà del corrispondente contributo obbligatorio individuale; l'esercizio di tale facoltà comporta riduzioni dei diritti riducibili e della misura delle prestazioni, che saranno stabilite nei regolamenti relativi ai singoli trattamenti previdenziali.

Al trattamento obbligatorio di malattia non sono ammessi gli iscritti ed i familiari quando siano soggetti ad altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia. In tali casi è dovuto il contributo per il trattamento obbligatorio di malattia gestito dalla Cassa.

ART. 16.

I contributi obbligatori annuali a carico degli iscritti sono di regola dovuti in un'unica soluzione anticipata.

La riscossione dei contributi obbligatori a carico degli iscritti, non versati entro il 31 marzo di ciascun anno, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alle esattorie comunali, le quali provvedono all'incasso secondo le norme ed i diritti vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, di cui nell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente ed è dovuto anche dalle pubbliche amministrazioni.

Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, o in quegli altri modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

ART. 17.

La Cassa attua un trattamento di assistenza a favore degli iscritti e dei pensionati, ed eventualmente dei loro familiari, in caso di comprovata necessità.

Le modalità, la misura od i limiti del trattamento di assistenza sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Comitato dei delegati.

Al finanziamento del trattamento di assistenza è destinata una quota annuale non inferiore al cinque per cento del gettito delle entrate di cui al punto *b*) dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Altri trattamenti previdenziali o assistenziali, a favore degli iscritti, dei pensionati ed eventualmente di loro familiari, potranno essere istituiti con appositi regolamenti deliberati dal Comitato dei delegati della Cassa.

TITOLO IV.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 18.

La Cassa eroga le prestazioni previdenziali e assistenziali stabilite dalla legge e dai regolamenti impiegando le entrate ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990.

Il gettito derivante dal contributo per marche, di cui negli articoli 17, punto *b*) e 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, quest'ultimo nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, provvede nell'ordine alla copertura delle seguenti somme:

1) la quota di cui nel terzo comma del precedente articolo 17 della presente legge;

2) l'importo delle spese generali della Cassa.

Un quarto dell'eventuale residuo è accreditato a favore di quegl'iscritti che esercitano la libera professione di geometra, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento previsto nel successivo articolo 23. La rimanenza costituisce entrata ordinaria generica della gestione invalidità, vecchiaia, superstiti della Cassa.

ART. 19.

La Cassa è autorizzata ad investire le somme, delle quali non sia necessario conservare la liquidità, nei modi seguenti:

a) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;

b) in acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e di cartelle fondiarie;

c) nelle forme che potranno essere deliberate dal Comitato dei delegati su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I trattamenti previdenziali e assistenziali sono amministrati ciascuno con gestione di-

stinta le cui risultanze sono poste in evidenza nel bilancio unitario della Cassa.

Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire i bilanci tecnici dei trattamenti previdenziali e li presenta al Comitato dei delegati, insieme con le proposte da essi eventualmente derivanti.

ART. 21.

Avverso i provvedimenti adottati dalla Giunta esecutiva, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento impugnando.

La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro cento giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Non è ammesso adire la via giudiziaria prima che sia stato esaurito il ricorso in via amministrativa previsto nel presente articolo.

Il ricorso in via amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Il ricorso in via amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Particolari norme per le controversie di carattere sanitario potranno essere previste nel regolamento di cui nel successivo articolo 23.

ART. 22.

Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

ART. 23.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione del regolamento di cui nei precedenti articoli 12, 18, 21.

Detto regolamento dovrà contenere, oltre alle norme specificatamente previste negli articoli precitati, le altre disposizioni necessarie

per l'attuazione del trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti, comprese quelle di carattere transitorio e di coordinamento con le abrogate norme di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il predetto regolamento stabilirà la data di decorrenza delle prestazioni di invalidità vecchiaia e superstiti relative a diritti eventualmente maturali; tale data non potrà essere successiva al 1° gennaio 1966.

Con data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 17, 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale di cui al primo comma di tale articolo, disposta ai sensi degli articoli 8 punto *b*) e 14 comma della presente legge;

l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART 24.

La durata in carica degli organi della Cassa, prevista dagli articoli 5 e 7, ai fini della più rapida attuazione e per il conseguimento degli scopi della presente legge si applica agli organi in carica al momento della pubblicazione della legge stessa.